

- CiVIT - <http://www.civit.it> -

Sospensione della trasmissione alla Commissione, ai sensi del comma 27, dell'art.1, della legge n. 190/2012, delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge. Trasmissione soltanto al Dipartimento della Funzione Pubblica dei piani di prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 27, della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede la trasmissione in via telematica alla Commissione delle informazioni pubblicate, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

In considerazione di quanto sopra la Commissione, in attesa di definire le modalità di invio delle suddette informazioni e nella prospettiva di avvalersi delle banche dati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni, al fine di evitare duplicazioni, invita le Amministrazioni a sospendere la trasmissione delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 fino alla pubblicazione sul sito di specifiche indicazione da parte della Commissione.

La Commissione invita, altresì, le amministrazioni a trasmettere soltanto al Dipartimento della funzione pubblica i piani di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, in quanto, per evitare duplicazioni di adempimenti alle pubbliche amministrazioni, sono in corso contatti con il suddetto Dipartimento per la condivisione delle informazioni in materia.

Roma, 17 aprile 2013

Sospensione della comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

La Commissione informa che la comunicazione della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà pervenire esclusivamente con le modalità che la CiVIT renderà note a breve sul proprio sito istituzionale.

Pertanto, le amministrazioni sono invitate a sospendere l'invio della predetta comunicazione fino alla pubblicazione sul sito della nuova indicazione da parte della Commissione.

Roma, 10 aprile 2013

Copyright © 2010 CiVIT.